

D.A. n. 142/Gab.

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge Regionale 10.04.1978, n. 2;

VISTA la Legge 22.02.1994, n. 146;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997, n° 357/97 e s.m.i.;

VISTO il D.D.G. n. 214 del 25.03.2013 con il quale viene approvato il funzionigramma del Dipartimento dell' Ambiente;

VISTO il Decreto A.R.T.A. del 30/03/2007 "*Prime disposizioni d'urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i.*" ed in base agli indirizzi dell'allegato 2 del sopraindicato decreto e dell'allegato G del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. ;

VISTA la Delibera di Giunta n. 48 del 26.2.2015;

VISTO l'atto di indirizzo assessoriale n. 1484/Gab dell'11.3.2015 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la nota prot. n. 12333 del 16.03.2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente impartisce le disposizioni operative in attuazione della delibera di giunta n. 68 del 26.02.2015;

VISTA la nota prot. n. 45172 del 01.08.2012 di questo Assessorato, con la quale la Ditta Naselli Group srl, con sede legale in Via Ariosto n. 23 del Comune di Centuripe (EN), ha chiesto l'avvio della procedura di assoggettabilità ai sensi dell'art. 20 del D.lgs 152/06 e s.m.i., per il rinnovo del piano di coltivazione, ed estrazione della residua volumetria del giacimento regolarmente autorizzato con provvedimento n. 2/98 del 14/02/1998 dal Co.Re.Mi di Caltanissetta, nonché il recupero della stessa area assentita, e contestuale verifica, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 128 del 29/06/2010, dell'eventuale pregiudizio ambientale arrecato dalla collocazione, all'interno della stessa area di cava, di un impianto per la frantumazione e vagliatura degli inerti provenienti proprio dalla lavorazione dei fronti di scavo;

VISTI gli elaborati presentati anche in formato elettronico su cd e la documentazione allegati alla suddetta istanza così di seguito elencati:

- Studio Preliminare Ambientale
- Planimetria catastale
- Inquadramento generale
- Rilievo piano-altimetrico dello stato attuale

- Rilievo plano-altimetrico dello stato intermedio
- Rilievo plano-altimetrico dello stato finale
- Carta dei vincoli
- Relazione sullo stato vincolistico delle aree limitrofe
- Relazione Geologica-tecnica
- Relazione studio di fattibilità e recupero ambientale
- Documentazione fotografica
- Cd contenente gli elaborati progettuali

APPURATO che, sebbene siano state osservate le dovute misure di pubblicità e sia riscontrabile agli atti evidenza della regolare trasmissione degli elaborati e della documentazione di progetto agli Enti previsti dalla procedura in argomento, non si riscontrano osservazioni da parte di terzi, così come i pareri di competenza della Provincia di Enna e del Comune di Centuripe;

CONSIDERATO che dall'esame del progetto si evince che:

Il progetto in argomento prevede il rinnovo della precedente autorizzazione, per il completamento del piano di coltivazione originario, e relativo progetto di recupero nella stessa area già precedentemente assentita. L'area interessata all'estrazione rimane quindi quella all'interno delle part. n. 245,246,272,416,475,476,478,734,735,736,795,796,797,798 del foglio di mappa n. 11 – N.C.T. del comune di Centuripe (EN), estesa complessivamente mq. 64.418 di cui interessate alla coltivazione mq. 52.648.

Il sito di localizzazione dell'area di cava si trova a circa 10 Km dal centro abitato di Centuripe (EN) in località c.da "Intorella". L'insediamento estrattivo è ubicato in prossimità della S.S. n. 121, e della strada provinciale che collega l'abitato di Centuripe con la S.S. n.121;

CONSIDERATO che l'area di progetto non è ubicata in stretta vicinanza o all'interno di aree di riserva, di parco o di aree designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE (SIC e ZPS), e su essa non sussistono vincoli archeologici e culturali, e che nella stessa si riscontra la totale assenza di specie faunistiche e botaniche protette e/o di rilevante interesse. Così come peraltro riportato nel certificato esistenza vincoli rilasciato dal comune di Centuripe, l'unico vincolo presente sull'area di cava è il vincolo idrogeologico e forestale di cui alla legge R.D.L. 3267/1923, e per il quale sarà compito della Ditta chiedere ed ottenere il relativo parere da parte dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Enna.

Analogamente, l'area in esame non ricade all'interno di quelle aree interessate dalle perimetrazioni del Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) della Regione Siciliana.

Il sito in esame ricade all'interno di un area prettamente rurale, dove l'urbanizzazione presente è testimoniata dalla sola presenza di strade in parte poco trafficate. Non sono presenti insediamenti urbani e/o residenziali nel raggio di 1 Km. Così come peraltro indicato nel Piano Regolatore Generale del comune di Centuripe, l'area di cava ricade fra le aree la cui destinazione è finalizzata all'estrazione delle sabbie quarzose, mentre le aree presenti in prossimità della stessa sono perlopiù aree a destinazione agricola;

CONSIDERATO che l'intervento di progetto prevede il completamento del programma esistente, ed il relativo progetto di recupero. Nei lotti interessati risulta ancora presente, come riportato negli elaborati progettuali, un cospicuo quantitativo di materiale da cavare, ammontante a circa 250.000 tonnellate.

Il metodo di coltivazione proposto è quello che prevede l'abbattimento per fette

orizzontali discendenti, con asportazione progressiva dall'alto in basso, lasciando scarpate di raccordo di circa 45-50°.

Il processo di coltivazione avverrà con l'uso mezzi meccanici di escavazione e di caricamento su gli autocarri. A servizio dei lavori estrattivi verranno utilizzate una serie di piste interne in parte già esistenti, ed altre da realizzare con il progredire dei lavori;

RITENUTO che gli elementi sostanziali relativi ai possibili impatti sull'ambiente non risultano particolarmente significativi, ma comunque sostenibili dall'ambiente circostante, dal punto di vista paesaggistico non ci sono rilevanze di interesse architettonico e storico-culturale che potrebbero essere compromesse dall'attività di cava;

CONSIDERATO che dal punto di vista idrogeologico l'area di cava è caratterizzata da materiali arenacei dotati di buona permeabilità primaria e secondaria, per cui solo in caso di forti piogge le poche acque che sfuggiranno all'infiltrazione, confluiranno lungo i piazzali per riversarsi poi, all'interno del ricettore idrografico superficiale che confluisce nel fiume Salso, mentre la piccola falda acquifera sotterranea presente, interesserà solo una parte marginale dell'area di cava, per cui la non sussistenza del rischio di inquinamento delle acque sotterranee;

VISTA la nota prot. n. 35534, con la quale la U.O. s.1.4 dell'Assessorato Territorio ed Ambiente ha trasmesso per il seguito di competenza, alla U.O. s.1.5. del medesimo Assessorato, la richiesta di valutazione di pregiudizio ambientale ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 128 del 29/06/2010, eventualmente arrecato dalla collocazione, all'interno della stessa area di cava, di un impianto per la frantumazione e vagliatura degli inerti provenienti proprio dalla lavorazione dei fronti di scavo;

VISTA la nota del Dirigente del Servizio 1 VIA-VAS, prot. n. 7049 del 13.02.2015;

VISTA la nota del Dirigente dell'U.O. S 1.4 prot. n. 11861 del 13.03.2015;

VISTO il rapporto istruttorio prot. n.18318 del 20.04.2015;

RITENUTO di potere esprimere parere favorevole con prescrizioni;

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

DECRETA

Art.1) La procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per il progetto di rinnovo e completamento del piano di coltivazione e relativo progetto di recupero della cava di sabbia, sita in C.da Intorella del comune di Centuripe (EN), presentato dalla ditta Naselli Group srl, con sede legale in Via Ariosto n. 23 del Comune di Centuripe (EN) è dichiarata conclusa con decisione positiva. Pertanto si concede una proroga del termine di coltivazione fino all'entrata in vigore del nuovo strumento di pianificazione del settore, esclusivamente per il completamento del piano di coltivazione e relativo progetto di recupero, escludendo qualsivoglia ampliamento e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- l'accessibilità alla cava sarà garantita dalla rete stradale esistente e tutte le strade interne saranno di larghezza idonea per un sicuro transito dei mezzi di lavoro;
- sarà cura della Ditta provvedere all'abbattimento delle polveri prodotte dalle attività di cava a mezzo bagnatura con autobotti, di piste e piazzali interne all'area di cava;

- il suolo insistente sull'area di coltivazione che sarà asportato ed accumulato nell'area di cava e gli scarti ottenuti durante i lavori estrattivi, da impiegare successivamente per le opere di recupero ambientale, dovranno essere esclusivamente accumulati nell'area di cava, nonché adeguatamente preservati dall'azione degli agenti atmosferici;
 - l'efficienza e l'efficacia delle opere di regimazione delle acque dovranno essere garantite sia in fase di coltivazione che nella successiva fase di recupero ambientale, nonché in seno al successivo utilizzo agricolo dell'area;
 - il deposito, anche solo temporaneo, delle sostanze potenzialmente inquinanti per il suolo e il sottosuolo (carburanti, lubrificanti, detersivi, ecc.), potrà aver luogo esclusivamente solo in apposite aree impermeabilizzate e/o opportunamente attrezzate al fine di marginalizzare i rischi derivanti da accidentali sversamenti;
 - lo strato di terreno fertile messo in opera per il recupero ambientale non dovrà essere di spessore inferiore a 50 cm; se il terreno originario asportato ed accumulato per tale scopo non è sufficiente, si dovrà provvedere all'integrazione con idoneo suolo agrario di cui sia specificata la provenienza;
 - il terreno fertile lungo i gradoni, dovrà essere messo in modo tale da realizzare una contropendenza sufficiente a mitigare eventuali fenomeni erosivi;
 - per quanto riguarda il recupero delle scarpate e delle aree pianeggianti, le cure colturali, ivi compreso il ripristino delle fallanze, le eventuali irrigazioni e la manutenzione del terreno riportato, dovranno essere protratte fino al corretto e stabile sviluppo delle essenze vegetali impiantate;
- ogni dodici mesi e fino al completamento delle opere di recupero ambientale, dovrà essere trasmessa a questo Assessorato ed al Comune di Centuripe (EN) una dettagliata relazione tecnica corredata da elaborati plano-altimetrici e da adeguata ed esaustiva documentazione tecnico-fotografica illustrante sotto ogni aspetto lo stato di avanzamento delle opere, ivi compreso lo stato di sviluppo delle essenze vegetali
- Art.2) La mancata osservanza delle superiori prescrizioni comporterà, in relazione alle violazioni riscontrate, l'applicazione dell'art. 29 del D.lgs 152/06 e s.m.i.
- Art.3) Resta valido quanto previsto dall'art. 19 della L.R. n. 127/80 in merito a quanto attiene la definizione e la esecuzione del progetto di recupero delle aree interessate dal piano di coltivazione.
- Art.4) Ai sensi dell'art. 27 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla GURS a cura del proponente, con indicazione dell'opera, dell'esito del provvedimento e dei luoghi ove lo stesso potrà essere consultato nella sua interezza. Dalla data di pubblicazione decorreranno i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati.
- Art.5) Ai sensi dell'art. 29 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze della fase di valutazione, questo Assessorato, previa eventuale sospensione dei lavori, imporrà al proponente l'adeguamento dell'opera o l'intervento stabilendone i termini e le modalità. Qualora il proponente non adempia a quanto disposto, l'autorità competente provvederà d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal Regio decreto 14 aprile 1910 n° 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
- Art.6) Il proponente è onerato, prima dell'inizio dei lavori, di acquisire ogni altra autorizzazione, concessione, parere o nulla osta previsti dalla normativa vigente per l'approvazione dell'opera in questione, ivi compresi quelli di natura urbanistica.
- Art.7) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al citato D.lgs. 152/06 e s.m.i. e solo per le opere indicate negli

elaborati progettuali trasmessi a questo Assessorato.

Il presente decreto sarà pubblicato per intero sul sito web di questo Assessorato ai sensi del comma 2 dell'art. 27 del D.lgs 152/06 e s.m.i., sul sito SIVVI. La pubblicazione del presente decreto sarà resa ai sensi dell'art. 68 L.R. n. 12.08.2014 n. 21.

Palermo, 27.04.2015

L'Assessore
(Dott. Maurizio Croce)